

Cuneo, lì 28 gennaio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 06/2014

USO DEL DENARO CONTANTE:

sempre consigliabile il pagamento con strumenti tracciabili

Riportiamo alcuni chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e Finanza l'11 novembre 2013 relativi all'utilizzo del contante in operazioni di carattere societario e commerciale.

PRELIEVI E FINANZIAMENTI SOCI

Sono stati posti alcuni quesiti in merito alla correttezza di comportamenti societari:

- ✓ **soci** di società di persone che prelevano in contanti **acconti di utili** in rate mensili di importo inferiore ad € 1.000 (*ad esempio, 12 rate da € 800 per complessivi € 19.200*);
- ✓ **soci** di società di persone che erogano ogni 10/15 giorni **finanziamenti** in contanti alla società (*ad esempio, ciascuno dei 2 soci eroga alla società, ogni 2 mesi, 6 finanziamenti in contanti di € 800 cadauno per un importo complessivo pari ad € 9.600*).

Il MEF ha precisato che il divieto di effettuare "operazioni frazionate" è finalizzato a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante.

Pertanto, l'intento elusivo va escluso e quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è **ammesso** solo nel caso in cui lo stesso sia **previsto dalla prassi commerciale** o da **accordi contrattuali (scritti)** stipulati prima dell'effettuazione dei pagamenti.

L'Amministrazione pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si riserva comunque una **valutazione discrezionale**, in base alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso.

PRELIEVI E VERSAMENTI TITOLARE – DITTA INDIVIDUALE

In caso di prelievo o versamento da parte del titolare di ditta individuale, la soglia dei 1.000 Euro **non trova applicazione**, in quanto, seppure l'importo sia superiore al limite consentito, l'operazione non è sanzionabile perché il "soggetto" è la medesima persona fisica.

Occorre, però, tener presente che il **ricorso frequente** a questo tipo di operazioni deve essere "giustificabile" in quanto può venire considerato come "elemento di sospetto" soprattutto se di importo pari o superiore ai 15.000 Euro.

FATTURE: PAGAMENTI RATEALI

Quando si effettuano dei pagamenti rateali in contanti occorre prestare particolare attenzione a non incorrere in operazioni che possano essere considerate come "**artificialmente frazionate**".

Premesso che il D. Lgs. 231/2007 prevede che le operazioni effettuate **nell'arco di 7 giorni** siano da ritenersi come un'unica operazione, il MEF ha precisato che l'accordo espresso tra le parti relativo ad un arco temporale maggiore (10 giorni, per esempio) non è automaticamente idoneo ad escludere l'artificialità del frazionamento e va comunque **verificato caso per caso**.

Esempio

E' considerata regolare la fornitura giornaliera al commerciante pagata in contanti alla consegna (sempre tenendo presente la soglia dei 1.000 € per ogni singolo pagamento), dove i singoli d.d.t. di consegna vengono poi riepilogati nella fattura differita mensile di importo anche superiore ai 1.000 € che risulterà essere già pagata.

SANZIONI

Nel caso di violazione del divieto di trasferimento di contanti la sanzione applicata ad entrambe le parti coinvolte va:

- ✓ **dall'1 al 40%** dell'importo trasferito, se l'importo è pari o inferiore a 50.000 Euro;
- ✓ **la sanzione minima è di 3.000 Euro** (oblazione con pagamento entro i 30 giorni).